

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 04 aprile 2016

OGGETTO: DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'

Come è noto la Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali, pari al **10%** sulle somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, la cui verifica e misurabilità è stata demandata all'emanazione di un apposito Decreto Ministeriale che è stato firmato dai Ministri del Lavoro e delle Finanze in data 25 marzo 2016.

Si fa presente che le disposizioni contenute nel Decreto 25 marzo 2016 si applicano alle erogazioni premiali effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi e pertanto che, salvo modifiche normative, negli anni a venire la detassazione sarà fin da subito operativa senza la necessità di attendere un apposito altro decreto.

SOMME DETASSABILI

Le somme considerate potenzialmente detassabili sono riferite esclusivamente ai premi di risultato intendendo per tali le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Rimangono, pertanto, esclusi tutti quegli emolumenti, non qualificabili come premi di risultato, che negli anni passati avevano beneficiato della detassazione (vedi straordinari, maggiorazioni e indennità varie, ecc.).

È demandata alla contrattazione collettiva di secondo livello la definizione dei criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che, secondo il Ministero possono consistere:

1. nell'aumento della produzione,
2. in risparmi dei fattori produttivi
3. nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi

anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo.

POTENZIALI BENEFICIARI E LIMITI MASSIMI AGEVOLABILI

I destinatari della detassazione continuano ad essere i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente (anno 2015) un reddito di lavoro subordinato fino ad di **Euro 50.000,00** lordi ed il limite massimo di importo che potrà essere assoggettato ad **imposta sostitutiva** nella misura del **10%**, è fissato ora a

- **2.000 euro lordi annui** (contro i 3.000 euro del 2014) ovvero

- **2.500 euro lordi annui** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro; sul punto, si consiglia di attendere ulteriori interventi chiarificatori al prima di iniziarne l'applicazione.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

L'applicazione della detassazione è subordinata al deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale da effettuarsi entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione, insieme con la dichiarazione di conformità dello stesso alle disposizioni del Decreto 25 marzo 2016.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Paolo Percalli